



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 09/09/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 1477

Comune di Bitetto. Variante al P.R.G. per modifica N.T.A., per la normativa della Zona B2, e R.E., Capo II "Commissione Edilizia". Delibera di C.C. n. 51 del 30/11/2006.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Bitetto (BA), dotato di PRG vigente, con nota prot. n. 10687 del 18/12/2008 ha inviato duplice copia degli atti relativi ad una variante alle Norme Tecniche di Esecuzione artt. 2.19 - 2.21 e 2.22 inerenti la normativa in zona B2 e del Capo II "Commissione Edilizia" del Regolamento Edilizio dello stesso P.R.G.

Gli atti trasmessi sono i seguenti::

1. Delibera di C.C. n. 51 del 30/11/2006 avente ad oggetto "Adozione Variante al Piano Regolatore Generale - L.R. n. 56/1980;
2. manifesto - Rende noto relativo al deposito presso la Segreteria Comunale degli atti della variante, riportante l'attestazione sia della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sia della sua affissione per le vie cittadine;
3. stralcio del quotidiano "Quotidiano di Bari" dell'11.01.2007;
4. stralcio del Giornale "Puglia" del 12.01.2007;
5. Delibera di C.C. n. 37 del 06/11/2008 avente ad oggetto: "Variante a P.R.G. adottata con

Delibera di C.C. n. 51 del 30/11/2006 - Controdeduzione Osservazione. Provvedimenti".

La variante in questione è stata sottoposta ad istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistica, giusta relazione n. 16 del 17 giugno 2009 dalla quale si evidenzia quanto di seguito riportato.

La deliberazione di C.C. n. 51/2008, come da certificazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata e per la stessa è stata presentata una sola osservazione così come di seguito specificato:

La variante proposta, più in particolare, è relativa a modifiche e integrazioni riguardanti gli articoli 2.19 e 2.21, la cancellazione di un comma dell'art. 2.22 e l'introduzione dell'art. 3.15 "Norma transitoria" nelle Norme Tecniche di Esecuzione per la Zona di completamento "B2" oltre la sostituzione del Capo II artt. 1.6, 1.7 e 1.8 del Regolamento Edilizio concernente la Commissione Urbanistica (CU).

Gli articoli oggetto di variante di cui alle Norme Tecniche di Esecuzione ed al Regolamento annessi al P.R.G. a seguito delle modifiche oltre che dell'introduzione alle N.T.E. dell'art. 3.15 risultano così redatti:

Nel merito, il Servizio Urbanistica ha evidenziato quanto segue:

- per quanto riguarda gli articoli 2.19 e 2.22 delle N.T.A. le modifiche introdotte sono legate soprattutto all'adeguamento alla normativa nazionale sopraggiunta dopo l'entrata in vigore del P.R.G.; in particolare l'art. 2.19 per la nomenclatura utilizzata con l'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e l'art. 2.22 per effetto del D. Lgs.vo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- per quanto riguarda le modifiche all'articolo 2.21 (zona di completamento B2) sostanzialmente le variazioni riguardano la introduzione di due diverse casistiche: la prima relativa ad aree libere residue con superfici inferiori a mq 600,00, la cui disciplina è rinviata all'art. 2.11 del Regolamento Edilizio, ovvero senza la previsione di specifici indici e parametri; la seconda relativa ad aree libere superiori a mq. 600,00 con le modifiche degli indici e parametri sopra evidenziate in grassetto, detta ultima previsione deve essere intesa relativa anche alle aree edificate avendo il Comune di Bitetto espressamente previsto la eliminazione della possibilità di utilizzare l'indice fondiaria di  $I_f = 6,00$  mc/mq.
- per quanto riguarda l'art. 3.15 lo stesso comporta la introduzione di un nuovo articolo che disciplina, nella fase transitoria, la esclusione dall'ottemperanza a quanto previsto nella variante de quo dei Piani Particolareggiati già presentati.

Posto quanto sopra, il SUR, considerato che le modifiche introdotte comportano una migliore e più razionale uso del suolo nonché mirano a garantire una maggiore vivibilità, un minore impatto insediativo, un minore carico insediativo, a fronte di un attuale macroscopico fenomeno di una massiva utilizzazione volumetrica, ha ritenuto di condividere la proposta di variante con la introduzione all'art. 2.21 delle necessarie precisazioni relative sia alle aree già edificate sia il riporto di disposizioni tipicamente urbanistiche all'interno delle N.T.A. e non già nel R.E..

Nello specifico, secondo il testo, modificato e coordinato, in appresso riportato:

Per quanto riguarda la modifica proposta per la sostituzione del Capo II artt. 1.6, 1.7 e 1.8 del Regolamento Edilizio concernente la Commissione Urbanistica (CU) il SUR ha concordato con quanto prospettato atteso, peraltro, che con l'entrata in vigore della L.R. n. 3/2009 art. 4, l'approvazione di varianti al Regolamento Edilizio è esclusiva competenza comunale.

Per quanto riguarda la unica osservazione presentata dal Sig. Ragno Arcangelo il SUR ha ritenuto di condividere quanto già determinato con delibera di C.C. n. 37 del 06.11.2008, pertanto la stessa è da ritenersi non accoglibile.

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 27 del 18/06/2009 si è espresso nei seguenti termini:

“ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n. 56/1980, facendo propri gli esiti istruttori e le motivazioni di cui alla relazione del Servizio Urbanistica n. 16 del 17/06/2009 (allegata).”

Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 - la variante al P.R.G. per la modifica delle N.T.A., per la normativa della Zona B2, e R.E., Capo II "Commissione Edilizia", adottata dal Comune di Bitetto (Ba) con delibera di C.C. n. 51 del 30/11/2006, nei termini del parere del C.U.R. n. 27/2009, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.””

## LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n. 27/2009, la Variante al PRG del Comune di Bitetto adottata con Del. di C.C. n. 51 del 30.11.2006;
- DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bitetto, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola